

COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
(Provincia di Reggio Emilia)

Il presente avviso è stato pubblicato
all' Aibo Pretorio Comunale per la
durata di giorni ... *quindici* ...
e cioè ininterrottamente

dal *21/07/00* al *04/08/00*
Campagnola Emilia, il

fubb
564 Addetto

Segretario
[Signature]
[Stamp]



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

Provincia di Reggio Emilia

REGOLAMENTO COMUNALE

SPETTACOLI VIAGGIANTI

Approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale nr. 34 del 25/05/2000 e
nr. 38 del 29/06/2000.

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

ART 1. SFERA DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di concessione delle aree comunali per l'esercizio degli spettacoli viaggianti come previsto dall'art. 9, comma 5 della legge 18/3/1968 n. 337 ed, inoltre, disciplina:
 - a. le modalità di svolgimento delle attività del Parco divertimenti tradizionale di cui al titolo II del presente Regolamento;
 - b. le modalità di svolgimento delle attività dei Parchi divertimenti di cui al titolo III diversi da quello tradizionale e diversi da quelli previsti dal successivo comma 2 lettera b);
 - c. le modalità di svolgimento delle attività delle singole attrazioni di cui al successivo titolo III;
 - d. le modalità di svolgimento delle attività circensi di cui al successivo titolo IV;
 - e. le modalità di svolgimento delle attività delle balere (piste da ballo organizzate per mestiere su attrezzature mobili), dei teatrini viaggianti, dei circhi equestri, delle arene ginniche, delle esibizioni di auto e moto acrobatiche e delle mostre faunistiche comprendenti sia animali vivi che riproduzioni di animali anche animate.
2. Sono escluse dalla sfera di applicazione del presente Regolamento:
 - a. le installazioni in sede fissa di apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento le quali sono soggette alle disposizioni di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/31 n.773.
 - b. Sono ugualmente escluse le attrezzature da gioco di abilità di cui all'art.110 del R.D.773/1931, così come modificato dalla legge 425/1995;
 - c. le installazioni di Parchi divertimento in sede fissa disciplinati dalla legge 18/3/1968 n.337 e soggetti ad autorizzazione ministeriale, vale a dire i complessi di attrazioni di spettacolo viaggiante per i quali esiste un'organizzazione dei servizi comuni costituiti da non meno di sei attrazioni;
 - d. le attività svolte da complessi musicali non assimilabili all'arte circense, le quali rimangono soggette al regime autorizzatorio di cui all'art. 68 del T.U. delle leggi di P.S.

ART 2. DEFINIZIONI

1. Sono considerati "spettacoli viaggianti" le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso ovvero in parchi di divertimento, anche se in maniera stabile. Tali attività, trattenimenti ed attrazioni sono compresi nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 337/68, approvato con decreti interministeriali del 24/4/69 - 22/7/81 - 10/1/85 - 1/6/89 - 10/11/90 - 10/4/91 - 9/4/93 - 23/7/97.
2. Per "aree disponibili" si intendono le aree usufruibili per la svolgimento di spettacoli viaggianti di cui all'art. 1.
3. Tali aree sono individuate ~~annualmente~~ con atto del responsabile del settore sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale e sono suscettibili di variazione solo in caso di motivate esigenze.
4. Le diciture "Parco divertimenti" e "Luna Park" vengono usate come sinonimi e sono riferite a raggruppamenti di almeno 6 attrazioni installate in un'unica area.
5. Le diciture "piccole attrazioni", "medie attrazioni" e "grandi attrazioni" fanno riferimento alla classificazione adottata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'Elenco delle attività spettacolari di cui alle art. 4 della legge 337/1968.
6. Col termine "piccolissime attrazioni" si intendono le piccole attrazioni con ingombro al suolo non superiore a mq.2.
7. Col termine "piazza" si intende l'area comunale nella quale si realizzano gli spettacoli viaggianti.
8. Col termine "conversione" si intende l'insieme delle operazioni e degli adempimenti a carico dell'esercente che sostituisce l'attrazione di cui è titolare con un'altra anche di diversa tipologia e dimensione.

ART 3. REQUISITI PER LA CONCESSIONE DELLE AREE

1. Le ~~aree disponibili~~ vengono concesse ai singoli esercenti dei parchi divertimenti, dei circhi equestri e delle altre attività di spettacolo viaggiante purché muniti dell'autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio.

TITOLO II. PARCO TRADIZIONALE

ART 4. PARCO TRADIZIONALE DELLA FIERA DI GIUGNO

1. Il Parco Tradizionale a Campagnola Emilia si svolge annualmente nel mese di Giugno.
- ② Qualora intervengano motivate esigenze, il suddetto periodo può essere variato con provvedimento del Sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.
3. La composizione del Parco tradizionale per categoria e/o tipologia di attrazioni viene ~~stabilita con deliberazione della Giunta Comunale, sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria e sulla base dell'anzianità maturata al 31/12/1999,~~ in modo tale da assicurare un giusto equilibrio tra le tipologie di attrazione. Essa è soggetta a revisione quinquennale od a revisione più ravvicinata nel caso in cui si proceda all'individuazione, anche parziale, di una nuova area oppure nel caso in cui intervengano modifiche nella superficie globale dell'area o nel caso in cui si verifichino squilibri nella composizione organica del Parco in seguito a conversioni effettuate ai sensi del successivo art.17.
4. In sede di revisione si tiene conto della anzianità di frequenza di cui al successivo art.6.
5. L'organico delle attrazioni del Parco divertimenti, determinato per tipologie di attrazioni, è comprensivo:
 - a. di n.1 attrazione di novità come indicato al successivo art. 5. Qualora l'area a disposizione dell'attrazione di novità non sia interamente occupata dall'attrazione prescelta, lo spazio rimanente potrà essere assegnato ad una seconda attrazione di novità;
 - b. di una piccolissima attrazione per ogni ditta ammessa a partecipare al parco.

ART 5. ATTRAZIONI COSTITUENTI NOVITÀ

1. Ai fini del presente Regolamento, per "attrazione di novità" si intende quella che - inclusa nell'elenco ufficiale approvato dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo (ora Dipartimento della Spettacolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) - esprime caratteristiche tali da suscitare particolare interesse e richiamo. L'attrazione di novità non deve essere simile ad altre attrazioni facenti parte dell'organico del Luna Park e non deve essere stata presente sulla piazza nel biennio precedente.
2. La novità può essere costituita da una grande, da una media o da una piccola attrazione.
3. Il responsabile del servizio, sulla base degli indirizzi forniti dall'Assessore competente, decide, a suo insindacabile giudizio, l'ammissione dell'attrazione costituente novità in base alla spettacolarità e alla capacità di valorizzazione del Parco Divertimenti.
4. Nel caso in cui, verificandosi quanto previsto alla lett. a) del comma 5 del precedente art.4, si possa rilasciare una seconda autorizzazione a titolo di novità, la scelta della seconda attrazione avverrà tra quelle che ne hanno fatto richiesta e che hanno misura idonea per l'occupazione dello spazio rimasto.
5. Ogni attrazione di novità deve versare la cauzione di cui all'art.14 comma 4 lett. c) del presente regolamento nel termine di giorni 7 dal ricevimento della comunicazione di accettazione della domanda a pena di esclusione dal parco divertimento.
6. La cauzione di cui al presente comma è versata per garantire quanto previsto al successivo art.14 comma 3, nonché per garantire la presenza al Luna Park e quindi non sarà restituita in caso di mancata partecipazione.

ART 6. ANZIANITÀ DI FREQUENZA

1. L'anzianità di frequenza, riferita ad ogni singola ditta, è maturata in base alle presenze nelle varie edizioni del Luna Park ed autorizzata per un minimo di anni 3 (tre) consecutivi, intendendo cumulabili anche i periodi di assenza giustificati e documentati per malattie o per causa di forza maggiore.
2. L'assenza per un biennio non giustificata o non ritenuta tale dall'Amministrazione Comunale fa decadere il titolo di anzianità conseguito, con relativa perdita della dislocazione sulla piazza.

ART 7. FREQUENTATORI FISSI DEL PARCO TRADIZIONALE

1. Agli effetti della partecipazione al Parco tradizionale sono considerati frequentatori fissi coloro i quali, con la medesima attrazione, hanno maturato un'anzianità di presenza di almeno 3 anni.
2. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, visti gli atti conservati presso i competenti uffici comunali, risultano frequentatori fissi del Parco Tradizionale gli esercenti compresi nell'elenco stilato con provvedimento del responsabile del settore e allegato al presente regolamento.
3. L'esercente perde la qualifica di frequentatore fisso qualora non sia presente al Parco divertimenti per n. 2 edizioni consecutive o per n.5 edizioni nell'arco di 10 anni. A tale fine sono computate le assenze giustificate ai sensi del successivo art.18 comma 1, le assenze per aspettativa, anche se richieste ai sensi dell'art.19 e le assenze che determinano i casi di esclusione e di revoca di cui all'art.35.

1 frequentatori fissa
2 novità
3 aree #

ART 8. CONCESSIONE DELLE AREE

1. Le autorizzazioni sono rilasciate in primo luogo ai frequentatori fissi del Parco divertimenti. Quindi si procede al rilascio dell'autorizzazione/i relativa/e alla/e attrazione/i di novità come stabilito all'art. 5.
2. Al fine di completare l'area adibita a Parco Divertimenti il Responsabile del servizio, escludendo i titolari di attrazioni di novità risultati non assegnatari, può rilasciare autorizzazioni, valide soltanto per la singola edizione, a titolari di attrazioni non uguali a quelle autorizzate ai sensi del precedente comma 1.
3. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del precedente comma 2 attribuiscono ai frequentatori del Parco il punteggio di cui all'art. 6, ma, di per sé, non costituiscono diritto di ammissione o di assegnazione alle successive edizioni del Parco.
4. L'assegnazione di cui al precedente comma 2, compatibilmente con la dimensione di eventuali spazi disponibili, avviene in base all'ordine di priorità dei requisiti sotto riportati che devono essere posseduti e documentabili al momento della presentazione della domanda:
 - a. titolarità di un'attrazione della tipologia risultante vacante rispetto alla pianta organica;
 - b. titolarità di un'attrazione della categoria risultante vacante rispetto alla pianta organica e che si rivolge allo stesso tipo di utenza;
 - c. figlio di frequentatore abituale del Luna Park

- d. titolarità di un'attrazione della categoria risultante vacante rispetto alla pianta organica ma che non si rivolge allo stesso tipo di utenza;
- e. anzianità di partecipazione alle precedenti edizioni del Luna Park;
- f. anzianità di domanda di partecipazione al medesimo Luna Park;
- g. anzianità di appartenenza alla categoria degli esercenti spettacoli viaggianti, rilevabile dal TF.

ART 9. RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI SINDACALI

1. Il Responsabile del servizio, entro il 31 marzo di ogni anno, informa le Associazioni di categoria della spettacolo viaggiante, che abbiano fornito il proprio recapito, in merito allo svolgimento del Parco divertimenti in programma e comunica, altresì, i nominativi delle ditte ammesse ed escluse.

ART 10. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

1. Coloro i quali intendono installare attrazioni al Luna Park tradizionale devono presentare domanda in carta bollata al Sindaco entro il 31 gennaio.
2. Nella domanda deve essere indicato o allegato quanto segue:
 - a. cognome e nome del titolare dell'attrazione, luogo e data di nascita, codice fiscale, partita IVA, residenza, eventuale altro recapito e numero di telefono che garantiscano un pronto reperimento.
 - b. In caso di società, oltre alle generalità del legale rappresentante, occorre indicare la denominazione, la sede legale ed il numero di partita IVA della società stessa, l'eventuale altro recapito e numero di telefono che garantiscano un pronto reperimento.
 - c. Fotocopia o indicazione degli estremi dell'autorizzazione ministeriale.
 - d. Estremi della licenza di cui all'art. 69 del T.U. delle leggi di P.S. rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza o di sede legale.
 - e. Tipologia dell'attrazione che si intende installare utilizzando la denominazione prevista dall'elenco ministeriale e precisando, per le rotonde, il tipo di gioco utilizzato.
 - f. Dimensioni esatte dell'ingombro, comprese pedane, cassa, tettoia, panchine, transenne ed ogni altra attrezzatura di pertinenza dell'attrazione.

- g. Numero delle abitazioni mobili, dei mezzi di trasporto, la loro dimensione e relativa targa.
 - h. Fotografia delle attrazioni per le quali si presenti domanda di conversione o domanda di ammissione come attrazioni costituenti novità.
3. Nel caso in cui la domanda di ammissione risulti incompleta o inesatta deve essere integrata o rettificata, a pena di inammissibilità, entro il termine comunicato all'interessato.

ART 11. RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Il ~~Responsabile del servizio~~, tenuto conto delle conversioni concesse e delle richieste di aspettativa pervenute, ~~determina la composizione~~ del Parco Divertimenti sulla base dei criteri di cui al precedente art.8.
2. Ai ~~richiedenti l'ammissione~~ viene data comunicazione dell'esito della domanda ~~entro il 10 Aprile~~.
3. Con la stessa comunicazione agli ammessi viene assegnato il termine entro il quale provvedere al completamento della documentazione prescritta dalla legge e dal presente Regolamento.
4. L'autorizzazione all'occupazione dell'area e la licenza temporanea per lo svolgimento dell'attività sono rilasciate con un unico provvedimento del Responsabile del servizio.
5. Tale provvedimento è subordinato alla presentazione dei documenti sottoelencati:
 - a. marca da bollo del valore vigente;
 - b. dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti, redatta di volta in volta dall'esercente autorizzato all'esercizio dell'attività;
 - c. attestazione di versamento di quanto previsto al successivo art.14 comma ~~9~~ lettere a), b), c).
6. Sono, inoltre richiesti i documenti sotto indicati, sempre che non siano già stati presentati in occasione di precedenti manifestazioni nell'anno corrente e purché risultino ancora in corso di validità:
 - a. copia della polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi riguardante l'attrazione, con relativa quietanza attestante la validità per il periodo di svolgimento del Luna Park;
 - b. copia della dichiarazione di inizio attività presentata alla S.I.A.E.;

- c. copia dell'autorizzazione ministeriale in corso di validità o rinnovata ai sensi del decreto del 13/10/97 emanato dal Ministro delegato per lo Spettacolo;
 - d. copia della licenza di cui all'art. 69 del T.U. delle leggi di P.S. in corso di validità salva che non sia stata rilasciata dal Comune di Campagnola Emilia;
 - e. copia del certificato annuale di collaudo relativa a strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici.
7. ~~La consegna dell'autorizzazione e l'esercizio dell'attività, sono subordinati:~~
- a. ~~al parere favorevole della Commissione di Vigilanza sui Locali di pubblico spettacolo di cui dell'art. 80 del T.U. delle leggi di P.S. e all'osservanza delle relative prescrizioni;~~
 - b. ~~all'inesistenza di pendenze pecuniarie nei confronti dell'Amministrazione Comunale per una o più violazioni di norme del Regolamento commesse in precedenti manifestazioni del Luna Park e per le quali le sanzioni amministrative elevate siano definitive e sia scaduto il relativo termine di pagamento.~~

ART 12. COMITATO DEGLI ESERCENTI DEL LUNA PARK

1. L'Assemblea degli ammessi a partecipare elegge propri rappresentanti fino ad un massimo di 3 membri che costituiscono il "Comitato esercenti del Luna Park", che rimane in carica fino all'espletamento dell'edizione dell'anno successivo;
2. Il Comitato nei confronti dell'Amministrazione Comunale ha funzioni consultive. Esso può segnalare proposte e problemi riguardanti lo svolgimento della manifestazione.
3. Ciascun titolare di autorizzazione può, comunque, presentare all'Amministrazione Comunale richieste, istanze, ricorsi inerenti i problemi relativi al funzionamento del Parco divertimenti.
4. Il Comitato può, altresì, organizzare iniziative specifiche inerenti Parco divertimenti, comprese le campagne di promozione e pubblicizzazione.

ART 13. ALLESTIMENTO DEL PARCO DIVERTIMENTI

Tenuto conto di quanto previsto al precedente art. 4 comma 1 e di quanto concordato con il Comitato Esercenti del Luna Park:

1. il Sindaco determina:
 - a. il periodo di svolgimento delle attività;
 - b. gli orari di funzionamento quotidiano del Parco;
2. il Responsabile del Servizio determina:
 - a. sull'installazione e smontaggio;
 - b. il luogo e le modalità di ricovero dei mezzi di carico e delle abitazioni mobili;
 - c. la disciplina e l'uso degli apparecchi sonori nel rispetto dei regolamenti in materia;
 - d. l'ammontare della cauzione di cui all'art.14 del presente regolamento;
 - e. eventuali prescrizioni di carattere particolare.

ART 14. OBBLIGHI DELL'ASSEGNETARIO DELL'AREA

1. L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni o molestie a persone o cose perseguibili d'ufficio o a querela di parte.
2. L'esercente è responsabile civilmente e penalmente per ciò che concerne l'allestimento e il funzionamento della propria attrazione.
3. Gli esercenti partecipanti al Luna Park rispondono di eventuali danni causati alle parti comuni dell'area complessiva occupata dalle attrazioni e dalle abitazioni mobili.
4. Per parti comuni si intendono: piante, servizi igienici, impianti elettrici, idrici e fognari, pavimentazione dell'area e qualunque altro manufatto presente nell'area interessata.
5. L'insieme delle cauzioni individuali, versate ai sensi del successivo comma 9 lett. c), costituiscono un fondo annuale a disposizione per il ripristino delle parti comuni a seguito di danni causati dalle soste delle attrazioni, delle abitazioni mobili o dei mezzi di trasporto e per i quali non risulti individuato alcun responsabile.
6. La richiesta di autorizzazione ed il versamento della cauzione determinano accettazione delle disposizioni del presente articolo e disponibilità nei confronti dell'Amministrazione Comunale per l'utilizzo della somma al fine del ripristino

dei danni quantificati e da ripartire pro quota ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale stessa.

7. Il Responsabile del servizio provvede alla restituzione proporzionale dell'eventuale residuo delle somme versate a titolo di cauzione una volta accertata la presenza e l'entità dei danni.
8. Nel caso in cui la somma delle cauzioni non sia sufficiente a compensare il danno l'amministrazione potrà in essere ulteriori azioni di rivalsa per il completo risarcimento.
9. Ciascun esercente, in particolare, deve:
 - a. pagare la tassa o il canone ed ogni altro tributo dovuti per l'occupazione del suolo pubblico;
 - b. ~~pagare i corrispettivi eventualmente fissati dall'Amministrazione Comunale in relazione ai servizi forniti, nonché quelli relativi al sopralluogo della Commissione di Vigilanza;~~
 - c. versare la cauzione nella misura fissata dall'Amministrazione Comunale. Tale cauzione viene restituita dopo la verifica della rimessa in pristino dell'area complessiva occupata e purché non vi siano danni da risarcire ai sensi del precedente comma 3;
 - d. rispettare le prescrizioni indicate sull'autorizzazione;
 - e. installare esclusivamente le attrazioni, le abitazioni mobili ed i mezzi di trasporto autorizzati;
 - f. occupare soltanto l'area indicata sull'autorizzazione;
 - g. rispettare i termini temporali e gli orari di apertura e chiusura delle attrazioni;
 - h. tenere illuminata l'attrazione nelle ore serali e notturne di funzionamento del Luna Park;
 - i. rispettare le norme sull'allacciamento agli impianti elettrici, idrici e fognari;
 - j. rispettare le norme igienico sanitarie e tutto quanto concerne il decoro e la sicurezza dell'esercizio;
 - k. tenere esposto in modo chiaro sul fronte della cassa o, se questa non esiste, in altro luogo ben visibile al pubblico, la tariffa dei prezzi;
 - l. effettuare apposita denuncia al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. in caso di detenzione di animali pertinenti alle attrazioni. Deve, altresì, rispettare le prescrizioni eventualmente dettate in materia di igiene, sanità e polizia veterinaria e garantire agli animali il mantenimento di condizioni di vita adeguate;
 - m. effettuare la rimessa in pristino dell'area avuta in concessione. In mancanza, vi provvede l'amministrazione Comunale addebitando le

relative spese al concessionario dell'area stessa. Per le parti comuni dell'area, nel caso in cui il responsabile del danno non sia identificato o identificabile l'amministrazione si rivale sui responsabili in solido come previsto al precedente comma 3;

- n. astenersi dall'affidare a terzi la gestione dell'attrazione autorizzata;
- o. astenersi dal cedere a terzi la possibilità di utilizzare l'area ottenuta temporaneamente in concessione;
- p. utilizzare gli strumenti sonori di amplificazione in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica ed alle attività circostanti, fatto comunque salvo quanto previsto in materia dalla vigente specifica normativa.

ART 15. ACCESSO AL PARCO DIVERTIMENTI

1. Il Responsabile del servizio stabilisce la collocazione delle attrazioni nell'area a ciò destinata.
2. L'accesso all'area destinata al Parco divertimenti con i mezzi di trasporto per il montaggio delle attrazioni avviene secondo le disposizioni impartite ed è consentito alla data e a partire dall'ora eventualmente indicata sull'autorizzazione.
3. Non è consentito installare attrezzature durante il periodo di funzionamento delle attività, salvo specifica autorizzazione.
4. La partecipazione al Parco è obbligatoria per tutto il periodo indicato sulla autorizzazione.

ART 16. ABITAZIONI MOBILI E MEZZI DI TRASPORTO

1. La sistemazione delle abitazioni mobili e dei mezzi di trasporto ha luogo nelle aree e secondo le disposizioni stabilite dal Responsabile del servizio.
2. E' vietato l'ingresso al Parco e alle aree destinate alle abitazioni a mezzi e strutture non indicati nell'autorizzazione.
3. Il Responsabile del servizio può autorizzare l'anticipo o la protrazione della sosta delle abitazioni mobili rispetto allo svolgimento del Parco divertimenti per favorire la frequenza della scuola da parte dei figli degli esercenti o in attesa di poter accedere a parchi che si aprono in date ravvicinate o per comprovate cause di forza maggiore.

ART 17. CONVERSIONE

1. Il frequentatore del Parco che intende sostituire la propria con altra attrazione deve presentare richiesta di conversione allegando la documentazione relativa all'iscrizione della nuova attrazione nell'apposito elenco del Dipartimento dello Spettacolo. L'effettiva partecipazione al Parco divertimenti è subordinata al conseguimento della licenza di cui all'art.69 del T.U.L.P.S. in tempo utile.
2. La domanda di conversione può essere presentata contestualmente alla domanda di ammissione al Parco divertimenti, oppure in data successiva.
3. In ogni caso essa deve pervenire all'Amministrazione Comunale almeno 45 giorni prima dell'inizio del Parco divertimenti.
4. L'istituto della conversione non si applica ai titolari delle piccolissime attrazioni di cui all'art.4 co.4 lett.b) del presente regolamento.
5. Nei casi diversi dal precedente comma 3, l'amministrazione comunale concede la conversione a condizione che:
 - a. la nuova attrazione sia compatibile, anche in termini numerici, con l'organico complessivo del Parco e con le superfici disponibili in modo da non pregiudicare la partecipazione al Parco di frequentatori fissi;
 - b. la nuova attrazione sia di tipo e soggetto tali da non risultare uguale ad attrazioni già presenti sulla piazza (da desumersi dal nulla osta ministeriale e dalla fotografia dell'attrazione).
 - c. In caso di più domande di conversione che presentino i requisiti di cui sopra, ha diritto di priorità il richiedente con maggior anzianità di frequenza.
6. Con la conversione dell'attrazione l'esercente rinuncia definitivamente all'utilizzo della precedente attrazione; conserva, invece, l'anzianità di frequenza maturata.

ART 18. ASSENZE PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

1. L'assegnatario che per motivi di forza maggiore non possa essere presente al Parco divertimenti, al fine di conservare l'anzianità acquisita, deve comunicare per iscritto al Comune la propria assenza documentando l'impedimento entro la data di inizio del Luna Park.
2. L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni e delle certificazioni fatte pervenire dall'assente.

ART 19. ASPETTATIVA

1. Il frequentatore fisso può chiedere la sospensione dalla partecipazione al Parco divertimenti per il periodo di un anno entro i seguenti termini:
 - a. se la richiesta di aspettativa è presentata in sostituzione della domanda di ammissione al Parco divertimenti deve pervenire all'Amministrazione comunale entro il termine previsto dal precedente art.10.
 - b. se la richiesta di aspettativa è presentata successivamente alla domanda di ammissione al Parco divertimenti e a rettifica di quest'ultima, essa deve pervenire almeno 45 giorni prima dell'inizio del Parco.
2. La presentazione della domanda di aspettativa comporta automaticamente la non inclusione nell'organico del Parco divertimenti per l'edizione cui si riferisce e non può essere presentata più di due volte ogni quinquennio.
3. Il quinquennio decorre e comprende l'anno solare relativo alla prima domanda di aspettativa.
4. Il mancato rispetto dei tempi di presentazione della domanda di aspettativa determina la non accettazione della stessa ed il richiedente è considerato assente a tutti gli effetti.

ART 20. SUBINGRESSO

1. Il subingresso per causa di morte in un'azienda titolare di un'unica attrazione di spettacolo viaggiante, comporta il riconoscimento dell'anzianità di frequenza acquisita dal dante causa a favore del subentrante.
2. Nel caso in cui vi siano più eredi, l'anzianità di frequenza è riconosciuta solo se viene presentato un atto pubblico o una scrittura privata autenticata con cui gli aventi diritto designano tra essi l'unico beneficiario del riconoscimento suddetto.
3. Se l'azienda del de cuius è formata da due o più attrazioni di spettacolo con diversi titoli di frequenza e se gli eredi ottengono distinti nulla osta ministeriali possono subentrare nella medesima posizione in graduatoria occupata dal dante causa per ogni singola attrazione.
4. L'erede può presentare domanda di ammissione al Parco anche in attesa dell'intestazione dell'autorizzazione a condizione che documenti l'avvenuta presentazione della domanda. La svolgimento dell'attività è, però, subordinato all'ottenimento in tempo utile dell'autorizzazione e degli altri documenti di cui al precedente art.11.

5. Il subingresso nella titolarità di un'attrazione avvenuto per cessione d'azienda per atto tra vivi comporta il riconoscimento di tutti i diritti del cedente a favore del subentrante, compresa l'anzianità di frequenza relativa ad ogni singola attrazione.
6. L'azienda formata da due o più attrazioni di spettacolo viaggiante con diversi titoli di frequenza può essere oggetto di separati atti di cessione. Ai fini dell'anzianità di frequenza gli acquirenti, una volta ottenuti i distinti nulla osta ministeriali, subentrano nella medesima posizione occupata dal dante causa con riferimento ad ogni singola attrazione.
7. Il subentrante per atto fra vivi può presentare domanda di ammissione al Parco anche in attesa dell'intestazione dell'autorizzazione a condizione che documenti l'avvenuto acquisto d'azienda e la presentazione della domanda. Lo svolgimento dell'attività è, però, subordinato all'ottenimento in tempo utile dell'autorizzazione e degli altri documenti di cui al precedente art. 11.
8. La compravendita della sola attrazione non comporta il riconoscimento in capo al subentrante di alcuna anzianità di frequenza acquisita dal cedente.

ART 21. SOCIETÀ

1. La costituzione di una società con conferimento d'azienda da parte di un frequentatore fisso o abituale del Parco comporta il trasferimento dell'anzianità di frequenza in capo alla società stessa.
2. La costituzione di una società con conferimento di più aziende da parte di frequentatori fissi o abituali comporta il trasferimento in capo alla società stessa dell'anzianità di frequenza maturata singolarmente da ogni attrazione.
3. La messa in liquidazione o l'estinzione di una società titolare di un'azienda costituita da un'unica attrazione dello spettacolo viaggiante, determina il riconoscimento della relativa anzianità di frequenza a favore della persona fisica titolare dell'autorizzazione riferito alla medesima attrazione, purché nell'atto di scioglimento o di messa in liquidazione della società gli altri soci non esprimano esplicito dissenso.
4. La messa in liquidazione o l'estinzione di una società titolare di un'azienda costituita da due o più attrazioni dello spettacolo viaggiante con diversi titoli di frequenza, comporta, qualora i soci ottengano l'intestazione di distinte autorizzazioni, il diritto, per gli stessi soci, di subentrare nella posizione in graduatoria occupata, per le rispettive attrazioni, dalla società o da chi la rappresentava.

5. Ai fini della presentazione della domanda di ammissione al Parco, in attesa del rilascio della predetta autorizzazione agli ex soci è riconosciuta l'anzianità di frequenza sulla base di quanto convenuto in sede di stipula dell'atto di scioglimento e dietro presentazione della copia della domanda di rilascio della autorizzazione. Lo svolgimento dell'attività è, però, subordinato all'ottenimento in tempo utile dell'autorizzazione e degli altri documenti di cui all'art.11 del presente regolamento.
6. Il recesso dalla società a qualunque titolo del socio titolare dell'autorizzazione ministeriale e dell'autorizzazione di cui all'art.69 del T.U. delle leggi di P.S. comporta la decadenza dell'anzianità di frequenza e dell'eventuale qualifica di frequentatore fisso in capo alla società, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.
7. L'anzianità di frequenza permane in capo alla società a condizione che, nell'atto di modifica dell'assetto societario a seguito di recesso del socio già intestatario dei titoli autorizzatori, il membro uscente esprima il proprio assenso al trasferimento della titolarità dell'attrazione e delle relative autorizzazioni ad un altro socio facente parte della medesima società e questi ottenga l'intestazione a proprio nome della licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S..

TITOLO III. COMPLESSI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE DIVERSI DAL PARCO DIVERTIMENTI TRADIZIONALE

ART 22. NORME COMUNI

1. In concomitanza con lo svolgimento del Parco tradizionale, nello stesso centro abitato non possono essere esercitate attività di cui agli articoli 23, 24 e 26.
2. Nell'area del Parco tradizionale non possono essere rilasciate autorizzazioni relative ad attività di cui al presente titolo nemmeno nei 60 giorni precedenti lo svolgimento dello stesso Parco.
3. Per quanto non espressamente previsto ai successivi articoli 23, 24, 25 e 26 si applicano le norme del presente Regolamento compatibili con la tipologia dell'attività.
4. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minor anticipo rispetto ai termini fissati ai successivi articoli 23,

24, 25 e 26, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.

ART 23. ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE SU AREE PUBBLICHE IN OCCASIONE DI FIERE, FESTE O ALTRE MANIFESTAZIONI

1. In occasione di fiere, sagre o altre manifestazioni possono essere autorizzati allestimenti di Luna Park o installazioni di singole attrazioni nelle aree appositamente individuate, vale a dire nelle aree disponibili di cui al precedente art.2 comma 2.
2. Il Responsabile del servizio competente stabilisce:
 - a. il periodo di svolgimento delle attività,
 - b. gli orari quotidiani di funzionamento,
 - c. il numero ed il tipo delle attrazioni per ogni manifestazione,
 - d. le modalità di ricovero dei mezzi di trasporto e delle abitazioni mobili,
 - e. le modalità d'uso degli apparecchi sonori;
 - f. l'ammontare dell'eventuale cauzione.
3. Qualora pervengano più richieste per il medesimo periodo di tempo, ai fini dell'assegnazione dell'area si osservano i seguenti criteri:
 - a. ordine cronologico di presentazione delle domande,
 - b. maggiore anzianità di partecipazione alla medesima manifestazione.
4. L'esercente l'attività di spettacolo viaggiante deve presentare apposita domanda in bollo almeno 30 giorni prima della manifestazione allegando i documenti elencati al precedente art.10 e, in caso di accoglimento, deve completare la pratica con i documenti di cui all'art.11 del presente regolamento;
5. Il Responsabile del servizio può concedere proroghe all'esercizio dell'attività oltre la data stabilita, senza che ciò influisca sui periodi di svolgimento delle successive edizioni.

ART 24. ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE SU AREE PUBBLICHE DATE IN CONCESSIONE ALL'ORGANIZZATORE DI FESTE, FESTIVAL E SIMILI

1. L'installazione di singole attrazioni all'interno di feste, festival e manifestazioni simili è subordinata ad autorizzazione amministrativa ed alle norme del presente Regolamento.
2. L'esercente l'attività di spettacolo viaggiante deve presentare apposita domanda in bollo almeno 10 giorni prima della manifestazione allegando i documenti elencati al precedente art.10 e l'assenso scritto del titolare dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico relativa alla manifestazione principale.
3. In caso di accoglimento, l'esercente deve completare la pratica con i documenti di cui all'art.11 del presente regolamento.

ART 25. SINGOLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE SU AREE PUBBLICHE

1. L'allestimento e la gestione di singole attrazioni di spettacolo viaggiante nelle aree pubbliche individuate ai sensi del precedente art.2 comma 2 e non rientranti nelle fattispecie di cui ai precedenti articoli 23 e 24, sono parimenti soggetti ad autorizzazione per lo svolgimento dell'attività e per l'occupazione del suolo pubblico.
2. L'attività, compatibilmente con la disponibilità dell'area richiesta, può essere autorizzata per qualsiasi periodo dell'anno purché non rechi disturbo alla viabilità e alla circolazione stradale in generale. La tipologia ed il decoro dell'attrazione non devono essere in contrasto con il contesto urbano circostante.
3. Il richiedente deve presentare la domanda in bollo almeno novanta giorni prima dell'inizio dell'attività, allegando i documenti elencati al precedente articolo 10 e, in caso di accoglimento, deve completare la pratica con i documenti di cui all'art.11 del presente regolamento.
4. Nel caso in cui siano presentate più domande per la medesima area e per lo stesso periodo di tempo, ai fini dell'assegnazione dell'area stessa si osservano, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a. maggiore anzianità di analoga occupazione di suolo pubblico;
 - b. ordine cronologico di presentazione della domanda.

5. L'Amministrazione comunale ha facoltà di prendere in considerazione eventuali domande pervenute con minor anticipo rispetto al termine indicato al precedente comma 3, secondo l'ordine di arrivo, purché l'area risulti disponibile per il periodo richiesto e compatibilmente con la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.

ART 26. SPETTACOLI VIAGGIANTI SU AREE PRIVATE

1. L'allestimento e la gestione di parchi divertimenti o di singole attrazioni di spettacolo viaggiante su aree private sono soggetti ad autorizzazione comunale ed alle norme del presente Regolamento.
2. L'esercente, per poter svolgere l'attività, deve presentare domanda in bollo prima della data prevista di apertura, deve allegare i documenti elencati nel precedente articolo 10 lettere a), b), c), d) e deve documentare la disponibilità dell'area.
3. In caso di accoglimento, deve completare la pratica con i documenti di cui al precedente art.11 comma 4, lettere a), b), d), e), f), g) h) i nonché pagare i corrispettivi relativi al sopralluogo della Commissione di vigilanza ed osservarne le eventuali prescrizioni.

TITOLO IV. ATTIVITA' CIRCENSI

ART 27. DISPOSIZIONI GENERALI

1. Lo svolgimento di attività circensi nel territorio comunale è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione comunale e disciplinato dalle norme del presente Regolamento.
2. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni i circhi sono classificati nelle seguenti categorie:
 - circhi con oltre 2000 posti e tendone con asse maggiore superiore a m.44
 - circhi con 2000 posti e tendone con asse maggiore di m.44

circhi con 1500 posti e tendone con asse maggiore di m.42
circhi con 1000 posti e tendone con asse maggiore di m.40
circhi con 900 posti e tendone con asse maggiore di m.38
circhi con 800 posti e tendone con asse maggiore di m.37
circhi con 700 posti e tendone con asse maggiore di m.36
circhi con 600 posti e tendone con asse maggiore di m.35
circhi con 500 posti e tendone con asse maggiore di m.34
circhi con 400 posti e tendone con asse maggiore di m.32
circhi con 350 posti e tendone con asse maggiore di m.31
circhi con 300 posti e tendone con asse maggiore di m.28
circhi con 250 posti e tendone con asse maggiore di m.26
circhi con 200 posti e tendone con asse maggiore di m.24
circhi con 150 posti e tendone con asse maggiore di m.22
circhi con 100 posti e tendone con asse maggiore di m.20.

3. Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività circense non possono essere rilasciate in concomitanza con lo svolgimento del Parco divertimenti tradizionale e nei trenta giorni precedenti e successivi.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo, fra il termine dell'attività di un circo e l'inizio dell'attività di quello successivo deve intercorrere un lasso di tempo di almeno 60 giorni.
5. Qualora, nell'ambito della Fiera concomitante con lo svolgimento del parco tradizionale sia prevista l'installazione di un circo, non possono essere rilasciate autorizzazioni per l'esercizio dell'attività circense nei novanta giorni precedenti la svolgimento di tale Fiera.

ART 28. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Le domande di rilascio dell'autorizzazione devono essere presentate meno 60 giorni prima del periodo richiesto.
2. Nella domanda, da redigere su carta bollata, deve essere indicato o allegato quanto segue:
 - a. il cognome e nome del titolare del circo, luogo e data di nascita, codice fiscale, partita IVA, residenza, eventuale altro recapito e numero di

- telefono che garantiscano un pronto reperimento. In caso di società, oltre alle generalità del legale rappresentante, occorre indicare la denominazione, la sede legale, il numero di partita IVA della società stessa, l'eventuale altra recapito e numero di telefono che garantiscano un pronto reperimento.
- b. nulla osta di agibilità in corso di validità con l'esatta denominazione del circo;
 - c. la fotocopia o indicazione degli estremi della licenza di cui all'art.69 del T.U.L.P.S. rilasciata dal sindaco del comune di residenza o, in caso di società, di sede legale;
 - d. il tipo di struttura, le dimensioni del tendone, comprese: cassa, tettoia, ed ogni altra struttura di pertinenza;
 - e. il numero delle abitazioni mobili e dei mezzi di trasporto, la loro dimensione e relativa targa;
 - f. l'area pubblica o privata che si intende occupare;
 - g. il periodo per cui si richiede l'autorizzazione, compreso il periodo occorrente per l'allestimento e lo smontaggio;
 - h. l'eventuale presenza di animali precisandone la specie ed il numero. ANIMALI
3. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o inesatta deve essere integrata o rettificata, a pena di archiviazione, entro il termine comunicato dall'Amministrazione Comunale.

ART 29. RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE

1. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande pervenute con minor anticipo rispetto al termine indicato al precedente art. 28, secondo l'ordine di arrivo, purché l'area risulti disponibile per il periodo richiesto e compatibilmente con la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
2. L'Amministrazione comunale si riserva di escludere i circhi che nel corso di precedenti manifestazioni abbiano violato le norme del presente Regolamento o abbiano creato problemi di ordine pubblico o abbiano riportato sanzioni per violazioni di norme vigenti in materia di tutela degli animali.
3. Nel caso di presentazione di due o più domande relative all'installazione di circhi nel medesimo periodo, viene data priorità al circo appartenente alla categoria superiore. A parità di categoria l'autorizzazione viene rilasciata al circo

che, in possesso di autorizzazione ministeriale da almeno tre anni, non è stato presente sulla piazza da maggior tempo.

4. Il Responsabile del servizio, viste le richieste, comunica agli interessati l'avvenuta assegnazione dell'area oppure il diniego.
5. La concessione dell'area e la licenza temporanea per lo svolgimento dell'attività sono rilasciate con un unico provvedimento, previa presentazione dei documenti sotto elencati:
 - a. marca da bolla del valore vigente;
 - b. dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti, redatta di volta in volta dall'esercente autorizzato all'esercizio dell'attività;
 - c. attestazione di pagamento della tassa e del canone e di ogni altro tributo dovuti per l'occupazione del suolo pubblico;
 - d. attestazione di pagamento dei corrispettivi eventualmente fissati dall'Amministrazione Comunale in relazione a servizi forniti, nonché quelli relativi al sopralluogo della Commissione di Vigilanza;
 - e. attestazione di pagamento della cauzione nella misura fissata dall'Amministrazione Comunale. Tale cauzione verrà restituita dopo la verifica della rimessa in pristino della area occupata.
6. Sono, altresì, richiesti i seguenti documenti sempre che non siano già in possesso dell'Amministrazione Comunale e siano ancora in corso di validità:
 - a. copia del Certificato o visura di iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio;
 - b. copia della Polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi riguardante il circo e relativa quietanza attestante la validità per il periodo di svolgimento degli spettacoli;
 - c. copia della dichiarazione di inizio attività presentata alla S.I.A.E.,
 - d. agibilità;
 - e. copia della licenza comunale di cui all'art. 69 del T.U. delle leggi di P.S. in corso di validità;
 - f. copia del certificato annuale di collaudo relativo a strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici;
 - g. nel caso in cui l'attività si svolga su area privata documento comprovante la disponibilità dell'area.
7. La consegna dell'autorizzazione e l'esercizio dell'attività, previa verifica della corrispondenza delle dimensioni riportate sull'autorizzazione ministeriale, sono subordinati:

- a. al parere favorevole della Commissione di Vigilanza sui Locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 80 del T.U. delle leggi di P.S. e all'osservanza delle relative prescrizioni;
- b. all'inesistenza di pendenze pecuniarie nei confronti dell'Amministrazione Comunale per violazione delle norme del presente Regolamento commessa in precedenti esibizioni del circo per la quale sia divenuta esecutiva l'ingiunzione di pagamento e sia scaduto il relativo termine di pagamento.
- c. ai preventivi accordi con il servizio di nettezza urbana per la rimozione dei rifiuti;
- d. all'ottenimento dei necessari nulla osta e/o autorizzazioni sanitarie, nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti.

ART 30. TUTELA DEGLI ANIMALI

1. Le attività circensi devono ispirarsi ai principi enunciati dagli organismi internazionali preposti alla tutela delle specie animali.
2. Gli animali utilizzati nell'attività circense non devono essere sottoposti a maltrattamenti o ad atti crudeli, né essere costretti a compiere attività che presuppongano un precedente comportamento vessatorio o comunque innaturale rispetto alle caratteristiche e alla dignità della specie.
3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad osservare e a far osservare le disposizioni vigenti per la salvaguardia delle condizioni di mantenimento e di stabulazione degli animali al seguito dei complessi circensi.

ART 31. OBBLIGHI DELL'ESERCENTE L'ATTIVITÀ CIRCENSE

1. L'esercente è responsabile per tutto quanto concerne l'allestimento ed il funzionamento del circo.
2. L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni o molestie a persone e/o cose perseguibili d'ufficio o a querela di parte.
3. L'esercente, in particolare, deve:
 - a. pagare la tassa o il canone ed ogni altro tributo dovuto per l'occupazione del suolo pubblico e pagare i corrispettivi eventualmente fissati

dall'Amministrazione Comunale in relazione a servizi forniti, nonché quelli relativi al sopralluogo della Commissione di Vigilanza;

- b. versare la cauzione nella misura fissata dall'Amministrazione Comunale.
4. Tale cauzione verrà restituita dopo la verifica della rimessa in pristino della area complessiva occupata, sempre che non vi siano danni da risarcire;
- a. rispettare le prescrizioni indicate sull'autorizzazione;
 - b. installare esclusivamente le attrezzature, le abitazioni mobili ed i mezzi di trasporto autorizzati;
 - c. occupare solo l'area assegnata dall'Amministrazione Comunale;
 - d. rispettare i termini temporali e gli orari di apertura e chiusura del circo indicati sull'autorizzazione;
 - e. rispettare le norme sull'allacciamento agli impianti elettrici, idrici e fognari;
 - f. rispettare le norme igienico sanitarie, e tutto quanto concerne la sicurezza e il decoro dell'attività;
 - g. tenere esposto in modo chiaro sul fronte della cassa la tariffa dei prezzi ,
 - h. effettuare apposita denuncia al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. in caso di detenzione di animali pertinenti alle attrazioni.
 - i. Deve, altresì, rispettare le prescrizioni eventualmente dettate in materia di igiene, sanità e polizia veterinaria e garantire agli animali il mantenimento di condizioni di vita adeguate;
 - j. effettuare la rimessa in pristino dell'area avuta in concessione. In mancanza, vi provvederà l'amministrazione Comunale addebitando le relative spese all'interessato;
 - k. astenersi dal cedere a terzi la possibilità di utilizzare, in tutto o in parte, l'area ottenuta temporaneamente in concessione;
 - l. utilizzare gli strumenti sonori di amplificazione in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica e nel rispetto di quanto previsto in materia dalla vigente specifica normativa.

ANIMALI

**TITOLO V. ESERCIZIO DI BALERE - TEATRI VIAGGIANTI
MOSTRE FAUNISTICHE - ZOO ESIBIZIONI DI AUTO E MOTO
ACROBATICHE**

ART 32. RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'installazione di strutture mobili per l'esercizio di:
 - a. balere o intrattenimenti danzanti;
 - b. teatri viaggianti;
 - c. mostre faunistiche – zoo (comprendenti animali vivi e riproduzioni di animali vivi anche animate);
 - d. esibizioni di acrobati con auto e moto, così come definiti alle sezioni II - III e IV dell'Elenco delle Attività Spettacolari, Attrazioni e Trattenimenti di cui all'art. 4 della legge 18/3/1968 n.337 approvato con decreto interministeriale del 23/4/1969 e successive modificazioni e integrazioni, è soggetta alla licenza di cui all'art. 69 del T.U. delle leggi di P.S., previo parere della Commissione di Vigilanza sugli Spettacoli di cui all'art. 80 del medesimo T.U., nonché ad autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico.
2. L'attività, compatibilmente con la disponibilità dell'area richiesta, può essere autorizzata per qualsiasi periodo dell'anno purché non rechi disturbo alla viabilità e alla circolazione stradale in generale.
3. Il Responsabile del servizio verifica che la tipologia ed il decoro dell'attrazione non siano in contrasto con il contesto urbano circostante.
4. Le domande per l'installazione e la gestione dell'attività devono essere presentate almeno trenta giorni prima dell'inizio previsto.
5. Il Responsabile del servizio ha facoltà di prendere in considerazione eventuali domande pervenute con minor anticipo rispetto al termine indicato al precedente comma 3, purché l'area risulti disponibile per il periodo richiesto e compatibilmente con la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.

6. Il richiedente deve allegare alla domanda i documenti elencati nel precedente articolo 10 e, in caso di accoglimento, deve completare la pratica con i documenti di cui all'art.11 del presente regolamento.
7. Nel caso in cui siano presentate più richieste per la medesima area e per lo stesso periodo di tempo, al fini dell'assegnazione dell'area stessa si osservano, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a. ordine cronologico di presentazione della domanda;
 - b. maggiore anzianità di analoga occupazione di suolo pubblico.
8. Per le mostre di animali vivi valgono le disposizioni contenute nel precedente art. 30.

ART 33. OBBLIGHI DELL'ASSEGNATARIO DELL'AREA

1. L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni o molestie a persone o cose perseguibili d'ufficio o a querela di parte.
2. L'esercente è responsabile civilmente e penalmente per ciò che concerne l'allestimento e il funzionamento della propria attrazione.
3. Ciascun esercente, in particolare, deve:
 - a. pagare la tassa o il canone ed ogni altro tributo dovuti per l'occupazione del suolo pubblico;
 - b. pagare i corrispettivi eventualmente fissati dall'Amministrazione Comunale in relazione ai servizi forniti, nonché quelli relativi al sopralluogo della Commissione di Vigilanza;
 - c. versare la cauzione nella misura fissata dall'Amministrazione Comunale. Tale cauzione viene restituita dopo la verifica della rimessa in pristino dell'area occupata;
 - d. rispettare le prescrizioni indicate sull'autorizzazione,
 - e. installare esclusivamente le attrazioni, le abitazioni mobili ed i mezzi di trasporto autorizzati;
 - f. occupare soltanto l'area indicata sull'autorizzazione;
 - g. rispettare i termini temporali indicati sull'autorizzazione;
 - h. rispettare le norme sull'allacciamento agli impianti elettrici, idrici e fognari;
 - i. rispettare le norme igienico sanitarie e tutto quanto concerne il decoro e la sicurezza dell'esercizio;

- j. tenere esposto in modo chiaro sul fronte della cassa o, se questa non esiste, in altro luogo ben visibile al pubblico, la tariffa dei prezzi e il contrassegno di cui all'articolo 6 comma 4 del D.P.R. 394/1994;
- k. effettuare apposita denuncia al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. in caso di detenzione di animali pertinenti alle attrazioni. Deve, altresì, rispettare le prescrizioni eventualmente dettate in materia di igiene, sanità e polizia veterinaria e garantire agli animali il mantenimento di condizioni di vita adeguate;
- l. effettuare la rimessa in pristino dell'area avuta in concessione. In mancanza, vi provvede l'Amministrazione Comunale addebitando le relative spese al concessionario dell'area stessa.
- m. astenersi dall'affidare a terzi la gestione dell'attrazione autorizzata;
- n. astenersi dal cedere a terzi la possibilità di utilizzare l'area ottenuta temporaneamente in concessione;
- o. utilizzare gli strumenti sonori di amplificazione in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica ed alle attività circostanti, fatto comunque salvo quanto previsto in materia dalla vigente specifica normativa.

TITOLO VI. VIGILANZA E SANZIONI

ART 34. VIGILANZA

1. La vigilanza sul rispetto della normativa relativa alle attività dello spettacolo viaggiante comprese le norme del presente Regolamento compete agli organi di Polizia.
2. Per l'esecuzione delle norme contenute nel presente Regolamento e per quanto non contemplato possono essere emesse specifiche ordinanze o disposizioni.

ART 35. CAUSE DI ESCLUSIONE E DI REVOCA

1. Relativamente alle attività di cui al Titolo II non può essere rilasciata l'autorizzazione per la partecipazione al Parco Divertimenti qualora, nell'anno precedente, sia stata commessa una delle seguenti violazioni:

- a. violazione dell'art. 14 comma 9 lett. e): obbligo di installare esclusivamente le attrazioni, le abitazioni mobili ed i mezzi di trasporto autorizzati. Per questa violazione si può procedere anche alla rimozione di quanto installato abusivamente;
 - b. violazione dell'art. 14 comma 9 lett. n): divieto di affidare a terzi la gestione dell'attrazione autorizzata. Per questa violazione si può procedere anche alla rimozione di quanto installato abusivamente;
 - c. violazione dell'art. 14 comma 9 lett. o): divieto di cedere a terzi la possibilità di utilizzare l'area ottenuta in concessione. Per questa violazione si può procedere anche alla rimozione di quanto installato abusivamente;
 - d. presentazione di dichiarazioni o certificazioni non veritiere senza pregiudizio per l'azione penale qualora il fatto costituisca reato;
 - e. violazione dell'art. 15 comma 4: abbandono dell'area prima del termine delle attività del Parco divertimenti, salvo specifica autorizzazione;
 - f. assenza dal Parco, salvo il caso di assenza per causa di forza maggiore giustificato ai sensi dell'art. 18 comma 1;
 - g. mancato rispetto dei tempi di presentazione della domanda di aspettativa ai sensi dell'art. 19 comma 1.
2. Relativamente alle attività di cui ai Titoli III, IV, V, non può essere rilasciata l'autorizzazione per installare l'attrazione, qualora, nell'esercizio dell'attività precedentemente autorizzata, sia stata commessa una delle seguenti violazioni:
- a. violazione dell'obbligo di installare esclusivamente le attrazioni autorizzate (per questa violazione si può procedere anche alla rimozione di quanto installato abusivamente):
 - per le attività di cui al Titolo III: art.14 comma 9 lett. e);
 - per le attività di cui al Titolo V: art.33 comma 3 lett. e);
 - b. violazione del divieto di affidare a terzi la gestione dell'attrazione autorizzata (per questa violazione si può procedere anche alla rimozione di quanto installato abusivamente):
 - per le attività di cui al Titolo III: art.14 comma 9 lett. n);
 - per le attività di cui al Titolo V: art.33 comma 3 lett. m);
 - c. violazione del divieto di cedere a terzi la possibilità di utilizzare l'area ottenuta in concessione. Per questa violazione si può procedere anche alla rimozione di quanto installato abusivamente:
 - per le attività di cui al Titolo III: art.14 comma 9 lett. o);
 - per le attività circensi: art. 31 comma 4 lett. k);
 - per le attività di cui al Titolo V: art.33 comma 3 lett. n);

- d. presentazione di dichiarazioni o certificazioni non veritiere senza pregiudizio per l'azione penale qualora il fatto costituisca reato;
 - e. abbandono dell'area prima del termine autorizzato, salvo specifica autorizzazione:
 - per le attività di cui al Titolo III: art.14 comma 9 lett. g);
 - per le attività circensi: art.31 comma 4 lett. d),
 - per le attività di cui al Titolo V: art.33 comma 3 lett. g).
3. Analogamente non può essere rilasciata l'autorizzazione nel caso di violazioni diverse da quelle evidenziate ai precedenti commi 1 e 2, qualora siano state commesse nell'arco di un quinquennio, due violazioni nell'ambito della stessa norma o tre violazioni di norme diverse del presente regolamento e siano state comminate in via definitiva le relative sanzioni amministrative ai sensi dell'art.36.
4. Relativamente alle attività di cui al Titolo II, non può essere rilasciata l'autorizzazione per la partecipazione al Parco Divertimenti nelle cinque edizioni successive, con conseguente perdita, se posseduta, della qualifica di frequentatore fisso, qualora, nell'arco di un quinquennio, si verificino per due volte le sottoelencate violazioni:
- a. violazione dell'art. 15 comma 4: abbandono dell'area prima del termine delle attività del Parco divertimenti, salvo specifica autorizzazione;
 - b. assenza dal Parco, salvo il caso di assenza per causa di forza maggiore giustificato ai sensi dell'art. 18 comma 1;
 - c. mancato rispetto dei tempi di presentazione della domanda di aspettativa ai sensi dell'art. 19 comma 1.
5. E' prevista la revoca dell'autorizzazione temporanea nei seguenti casi:
- a. violazione del divieto di affidare a terzi la gestione dell'attrazione autorizzata: art. 14 comma 9 lett. n);
 - per le attività di cui al titolo V: art. 33 comma 3 lett. m);
 - b. violazione del divieto di cedere a terzi la possibilità di utilizzare l'area assegnata: art. 14 comma 9 lett. o);
 - per le attività circensi, violazione dell'art. 31 comma 4 lett. k);
 - per le attività di cui al titolo V: art.33 comma 3 lett. n).
6. Nessun indennizzo è dovuto dall'Amministrazione Comunale nei casi di esclusione e revoca previsti dai precedenti commi.

ART 36. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

1. La violazione di norme contenute nel presente Regolamento, quando non costituisce reato o quando non costituisce violazione di norme statali o regionali implicanti l'applicazione di specifici provvedimenti e sanzioni, è accertata e punita con sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della legge 24/11/1981 n. 689;
2. Sono punite con sanzione amministrativa da L.165.000 a L.990.000 le violazioni, alle disposizioni sotto elencate:
 - a. obbligo di installare esclusivamente le attrazioni autorizzate (ad eccezione delle piccolissime attrazioni sanzionate al successivo comma 2): art. 14 comma 9 lett. e);
per le attività circensi: art. 31 comma 3 lett. d);
per le attività di cui al titolo V: art.33 comma 3 lett. e);
 - b. in caso di detenzione di animali pertinenti alle attrazioni, obbligo di effettuare apposita denuncia al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. e obbligo di rispettare le prescrizioni eventualmente dettate in materia di igiene, sanità e polizia veterinaria:
per le attività circensi: art. 31 comma 4 lett. i);
per le attività di cui al titolo V: art.33 comma 3 lett. k);
 - c. obbligo di occupare soltanto l'area assegnata: art. 14 comma 9 lett. f);
per le attività circensi: art. 31 comma 3 lett. e);
per le attività di cui al titolo V: art.33 comma 4 lett. c);
 - d. obbligo di astenersi dall'affidare a terzi la gestione dell'attrazione autorizzata: art. 14 comma 9 lett. n);
per le attività di cui al titolo V: art.33 comma 3 lett. m);
 - e. obbligo di astenersi dal cedere a terzi la possibilità di utilizzare l'area ottenuta temporaneamente in concessione: art.14 comma 9 lett. o);
per le attività circensi: art. 31 comma 4 lett. k);
per le attività di cui al titolo V: art.33 comma 3 lett. n)
 - f. divieto di installare attrezzature durante il periodo di funzionamento delle attività, salvo specifica autorizzazione: art. 15 comma 3.
3. Sono punite con sanzione amministrativa da L.100.000 a L.600.000 le violazioni alle disposizioni sotto elencate:
 - a. obbligo di installare esclusivamente le piccolissime attrazioni e/o le abitazioni mobili e/o i mezzi di trasporto autorizzati: art. 14 comma 9 lett. e);

- per le attività circensi: art. 31 comma 4 lett. b);
 - per le attività di cui al titolo V: art.33 comma 3 lett. e);
 - b. in caso di detenzione di animali pertinenti alle attrazioni, obbligo di effettuare apposita denuncia al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. e obbligo di rispettare le prescrizioni eventualmente dettate in materia di igiene, sanità e polizia veterinaria: art.14 comma 9 lett. l);
 - c. obbligo di rispettare le norme sull'allacciamento agli impianti elettrici, idrici e fognari: art. 14 comma 9 lett. i);
 - per le attività circensi: art. 31 comma 4 lett. e);
 - per le attività di cui al titolo V: art.33 comma 3 lett. h);
 - d. obbligo di rispettare i termini temporali e gli orari di apertura e chiusura delle attrazioni fissati dall'Amministrazione Comunale: art.14 comma 9 lett. g);
 - per le attività circensi art. 31 comma 4 lett. d);
 - per le attività di cui al titolo V: art.33 comma 3 lett. g);
 - e. abbandono dell'area prima del termine delle attività del Parco divertimenti, salvo specifica autorizzazione: art. 15 comma 4;
4. Sono punite con sanzione amministrativa da L.50.000 a L.300.000 le violazioni alle disposizioni sotto elencate:
- a. obbligo di tenere illuminata l'attrazione nelle ore serali e notturne di funzionamento del Luna Park: art. 14 comma 94 lett. h);
 - b. obbligo di tenere esposto in modo chiaro sul fronte della cassa o, se questa non esiste, in altro luogo ben visibile al pubblico, la tariffa dei prezzi e il contrassegno di cui all'articolo 6 comma 4 del D.P.R. 21/4/1994 N.394: art. 14 comma 9 lett. k);
 - per le attività circensi, art. 31 comma 4 lett. g);
 - per le attività di cui al titolo V: art.33 comma 3 lett. j);
 - c. obbligo di rimettere in pristino l'area avuta in concessione: art. 14 comma 9 lett. m);
 - per le attività circensi: art.31 comma 4 lett. j);
 - per le attività di cui al titolo V: art.33 comma 3 lett. l)
- A norma dei predetti articoli, è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione comunale di addebitare le spese relative alla rimessa in pristino.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3, 4, per quanto compatibili con la tipologia di attività, si applicano anche per le violazioni di norme regolamentari commesse nello svolgimento delle attività di cui al titolo III.

ART 37. ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, ai sensi del comma 6 dell'art.15 dello Statuto Comunale, entra in vigore decorsi 15 giorni dalla ripubblicazione all'Albo Pretorio, dopo il favorevole esame da parte dell'organo regionale di controllo.

INDICE

<u>TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI.....</u>	1
<u>ART 1. SFERA DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO.....</u>	1
<u>ART 2. DEFINIZIONI</u>	2
<u>ART 3. REQUISITI PER LA CONCESSIONE DELLE AREE.....</u>	2
<u>TITOLO II. PARCO TRADIZIONALE.....</u>	3
<u>ART 4. PARCO TRADIZIONALE DELLA FIERA DI GIUGNO</u>	3
<u>ART 5. ATTRAZIONI COSTITUENTI NOVITÀ</u>	4
<u>ART 6. ANZIANITÀ DI FREQUENZA</u>	4
<u>ART 7. FREQUENTATORI FISSI DEL PARCO TRADIZIONALE</u>	5
<u>ART 8. CONCESSIONE DELLE AREE</u>	5
<u>ART 9. RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI SINDACALI.....</u>	6
<u>ART 10. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE.....</u>	6
<u>ART 11. RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.....</u>	7
<u>ART 12. COMITATO DEGLI ESERCENTI DEL LUNA PARK.....</u>	8
<u>ART 13. ALLESTIMENTO DEL PARCO DIVERTIMENTI</u>	9
<u>ART 14. OBBLIGHI DELL'ASSEGNATARIA DELL'AREA.....</u>	9
<u>ART 15. ACCESSO AL PARCO DIVERTIMENTI</u>	11
<u>ART 16. ABITAZIONI MOBILI E MEZZI DI TRASPORTO</u>	11
<u>ART 17. CONVERSIONE</u>	12
<u>ART 18. ASSENZE PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE</u>	12
<u>ART 19. ASPETTATIVA</u>	13
<u>ART 20. SUBINGRESSO</u>	13
<u>ART 21. SOCIETÀ.....</u>	14
<u>TITOLO III. COMPLESSI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE DIVERSI DAL PARCO DIVERTIMENTI TRADIZIONALE</u>	15
<u>ART 22. NORME COMUNI.....</u>	15

TITOLO VI. VIGILANZA E SANZIONI

<u>ART 23.</u>	<u>ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE SU AREE PUBBLICHE IN OCCASIONE DI FIERE, FESTE O ALTRE MANIFESTAZIONI</u>	16
<u>ART 24.</u>	<u>ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE SU AREE PUBBLICHE DATE IN CONCESSIONE ALL'ORGANIZZATORE DI FESTE, FESTIVAL E SIMILI</u>	17
<u>ART 25.</u>	<u>SINGOLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE SU AREE PUBBLICHE</u>	17
<u>ART 26.</u>	<u>SPETTACOLI VIAGGIANTI SU AREE PRIVATE</u>	18

TITOLO IV. ATTIVITA' CIRCENSI

18

<u>ART 27.</u>	<u>DISPOSIZIONI GENERALI</u>	18
<u>ART 28.</u>	<u>PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</u>	19
<u>ART 29.</u>	<u>RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE</u>	20
<u>ART 30.</u>	<u>TUTELA DEGLI ANIMALI</u>	22
<u>ART 31.</u>	<u>OBBLIGHI DELL'ESERCENTE L'ATTIVITÀ CIRCENSE</u>	22

TITOLO V. ESERCIZIO DI BALERE - TEATRI VIAGGIANTI MOSTRE FAUNISTICHE - ZOO ESIBIZIONI DI AUTO E MOTO ACROBATICHE

24

<u>ART 32.</u>	<u>RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE</u>	24
<u>ART 33.</u>	<u>OBBLIGHI DELL'ASSEGNETARIO DELL'AREA</u>	25

TITOLO VI. VIGILANZA E SANZIONI

26

<u>ART 34.</u>	<u>VIGILANZA</u>	26
<u>ART 35.</u>	<u>CAUSE DI ESCLUSIONE E DI REVOCA</u>	26
<u>ART 36.</u>	<u>PROVVEDIMENTI SANZIONATORI</u>	29
<u>ART 37.</u>	<u>ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO</u>	31

ELENCO FREQUENTATORI FISSI DEL PARCO TRADIZIONALE

- 1) DE BIANCHI MASSIMILIANO
- 2) ARGENTINI GIOVANNI
- 3) POZZI DANIEL
- 4) CENA LORIS
- 5) PEVARELLO AMANDA
- 6) DE BIANCHI BRUNO → *BRUNO DE BIANCHI*
- 7) DE BIANCHI LUCA → *D. GRISCI*

1

2

3

4

5